

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1589

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ROSSO e PEPE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1995

Devoluzione ai comuni dei beni immobili oggetto di riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si vuole consentire la devoluzione dei beni immobili oggetto di riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ai comuni, anzichè allo Stato che conserverebbe tale diritto solo in via subordinata ai comuni stessi.

Con la devoluzione dei beni allo Stato molto spesso i beni stessi restano inutilizzati, con rischio di degrado o costi notevoli di conservazione e di manutenzione. Il comune, inoltre, ha la possibilità di utilizzarli in tempi più brevi e più efficacemente, con un vantaggio immediato per la collettività.

Si può sostenere che, allo stato della legislazione, i comuni possono ugualmente acquistare gli immobili partecipando all'asta, ma, in proposito, occorre ricordare che gli enti locali sono svantaggiati rispetto agli altri concorrenti all'asta a causa delle ben note difficoltà burocratico-amministrative che ne vincolano fortemente la capacità decisionale.

Ad evitare, poi, che i comuni in difficoltà economica siano obbligati all'acquisto, si è

prevista la facoltà di rifiutare l'assegnazione.

In sostanza, con il presente disegno di legge si pongono i comuni nella condizione di acquistare beni insistenti sul loro territorio e oggetto di espropriazione forzata ad un prezzo pari a un terzo del valore iniziale d'asta, fermo restando che tale diritto compete comunque allo Stato ma in seconda battuta, ove cioè il singolo comune dichiara di non volersi avvalere del diritto ad esso spettante.

Il presente disegno di legge è composto di due articoli che introducono minime correzioni alle norme già esistenti (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e articolo 71 della legge 28 gennaio 1988, n. 43) così da modificarle nel senso dianzi detto.

Per comodità di lettura e maggior chiarezza, anzichè presentare le correzioni sotto forma di emendamenti alla vecchia normativa, si ripropongono *ex novo* e per intero le norme in questione come emendate.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. L'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 87. - (*Devoluzione ai comuni e, in difetto, allo Stato*). - 1. Quando il terzo incanto non è stato autorizzato o quando ha esito negativo, l'immobile è devoluto di diritto al comune nel cui territorio è situato l'immobile stesso per il minor prezzo tra il prezzo base dell'incanto determinato ai sensi del secondo comma dell'articolo 85 e l'ammontare dell'imposta e della relativa soprattassa, delle pene pecuniarie e degli interessi per i quali ha avuto luogo l'esecuzione.

2. Il verbale di esito negativo del terzo incanto, corredato dal provvedimento autorizzativo dell'intendente di finanza, costituisce titolo per la trascrizione della devoluzione sui registri immobiliari e per la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie relative all'immobile stesso.

3. È in facoltà del comune rifiutare la devoluzione con manifestazione espressa della volontà contraria mediante notifica dell'atto di non accettazione entro il novantesimo giorno successivo alla notifica del verbale di cui all'articolo 71 della legge 28 gennaio 1988, n. 43. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, la devoluzione si intende automaticamente accettata.

4. Nel caso il comune rifiuti la devoluzione, l'immobile è devoluto allo Stato con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2 e dell'articolo 71 della legge 28 gennaio 1988, n. 43».

2. L'articolo 71, della legge 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 71. - (*Pagamento del prezzo di devoluzione degli immobili*). - 1. Se il terzo in-

canto ha esito negativo, il concessionario, nel termine di venti giorni, deve chiedere al comune nel cui territorio si trova l'immobile il pagamento del prezzo di devoluzione nella misura prevista dall'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, allegando la copia autentica del verbale di esito negativo del terzo incanto.

2. Se il comune ha notificato l'atto di non accettazione della devoluzione, la richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere fatta all'ufficio competente dell'amministrazione finanziaria con le modalità di cui al comma 1.

3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 70, l'immobile è devoluto all'ente impositore, si applicano le disposizioni del comma 1 e la richiesta di pagamento del prezzo di devoluzione deve essere fatta allo stesso ente impositore».